



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. [redacted]/11
depositato il 27/05/2011

- avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n. [redacted] REGISTRO 2006
 - avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n. [redacted] REGISTRO 2007
 - avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n. [redacted] REGISTRO 2008
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] A & C S.N.C.
PALAGIANO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° [redacted]/11

UDIENZA DEL

17/07/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

457

PRONUNCIATA IL:

17. 7. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 NOV 2012.

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Reg. Claudio RICCIONI

Con ricorso depositato il 27/05/2011, il sig. [REDACTED] in qualità di rappresentante legale della "[REDACTED] snc", tutti meglio qualificati in atti e legalmente rappresentati, si oppone avverso l'avviso di rettifica e liquidazione [REDACTED] emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio territoriale di Taranto.


Fatto: Al ricorrente, quale cedente, viene notificato l'atto impugnato a seguito del quale il valore totale dell'avviamento è stato determinato in euro 436.761,00 in relazione all'atto di cessione di azienda registrato in Taranto il 03/02/2009 serie IT [REDACTED]

In ricorso, il ricorrente chiede: 1) in via preliminare, dichiarare la inesistenza della pretesa in quanto nel caso di specie non risulta sussistere alcun maggior valore di avviamento; 2) in via principale, verifichi la legittimità dell'operato invocando la nullità e, comunque, l'annullabilità dell'avviso notificato per violazione dell'obbligo dell'onere probatorio, per assoluta carenza di motivazione; 3) in via principale, l'insussistenza della pretesa atteso che l'ufficio non ha considerato che il caso de quo riguardava il trasferimento di un'azienda operante in regime di concessione e quindi in condizioni non riscontrabili nelle ordinarie e normali cessioni; in via subordinata, la non applicabilità delle sanzioni; 4) vittoria di onorari e spese. Il ricorrente eccepisce, tra l'altro: a) erroneità del procedimento per la determinazione dell'avviamento, basato sulla capitalizzazione per tre dell'utile lordo economico; b) la peculiarità del caso di specie, la cui attività di gestione di scommesse sportive ed ippiche, esercitata in regime di monopolio, è regolamentata da una specifica normativa. La convenzione stipulata con l'amministrazione dei monopoli prevede: la scadenza della concessione al 30.06.2012, per cui limita la prospettiva futura legata al calcolo dell'avviamento; le condizioni rigide richieste per la cessione dell'attività che restringe il mercato dei possibili acquirenti.

L'ufficio impositore, con controdeduzioni depositate il 05/07/2011 - Prot. n. [REDACTED] 0 -, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio evidenzia nelle suddette controdeduzioni che " ...l'avviamento, indipendentemente da chi lo ha determinato, segue in ogni caso la vita dell'azienda ..." e precisa che ha determinato il valore dell'avviamento con un calcolo prettamente matematico.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene validi i soli motivi di ricorso adottati dal ricorrente in via principale relativi al riconoscimento dell'insussistenza della pretesa atteso che l'ufficio non ha considerato la particolarità dell'azienda che opera in regime di concessione. In proposito, la Commissione rileva: a) la peculiarità dell'attività del ramo di azienda ceduto, la cui attività di gestione di scommesse sportive ed ippiche, esercitata in regime di monopolio, è regolamentata da una specifica normativa; b) dallo "schema di convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli" e dallo "schema di convenzione di concessione per la




commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi", allegate in ricorso, emerge per entrambe all'articolo 9 la scadenza della concessione al 30.06.2012 ed all'articolo 14 le condizioni richieste per la cessione dell'attività. Tanto premesso, la Commissione ritiene che le suddette circostanze addotte dal ricorrente siano idonee a dimostrare la non rispondenza a realtà della metodologia di accertamento utilizzata dall'Amministrazione finanziaria e la conseguente erroneità nel calcolo dell'avviamento. Pertanto, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia, ritiene possibile il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese di giudizio compensate tra le parti.

Taranto, 17 luglio 2012

Il presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke with a loop at the end and a vertical stroke extending upwards from the center.